



BETTIOL SESSA MARCHI NASELLI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Treviso, lì 27 ottobre 2016

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE 3.2016

OGGETTO: DECRETO FISCALE 193/2016 “SANATORIA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO”

Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 ha dettato le regole per estinguere i debiti delle **cartelle di pagamento** e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni **dal 2000 al 2015**.

L'agevolazione consiste nell'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il contribuente che intenda avvalersi della “rottamazione” delle cartelle di pagamento dovrà:

- pagare solo le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi, gli aggi maturati a favore dell'agente, il rimborso delle spese per le procedure esecutive ed il rimborso per le spese di notifica;
- essere in regola con il pagamento delle rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 qualora abbia in essere piani di dilazione;
- a pena di inammissibilità presentare istanza, redatta su apposito modulo (disponibile online entro il 7 novembre), **entro il 23 gennaio 2017** indicando la modalità di pagamento prescelta;
- attendere **entro il 24 aprile 2017** la comunicazione da parte del concessionario della riscossione relativamente all'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata (**max n. 4 rate**), l'importo di ciascuna delle 4 ed il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà, quindi, essere fatto in **un'unica soluzione o in 4 rate**, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazioni del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale:

- le prime due rate saranno pari ad **1/3** ciascuna delle somme complessivamente dovute;
- la terza e la quarta saranno pari ad **1/6** ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il **15 dicembre 2017** ed il **15 marzo 2018**.

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione, l'Agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari ed esecutive, fermo restando quelle eventualmente già avviate.

Il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o anche di una sola di esse determinerà la **decadenza dalla definizione agevolata**, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue dovute e l'**esclusione ad una nuova rateazione**.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento.

STUDIO ASSOCIATO
BETTIOL, SESSA & ASSOCIATI

Via A.G. Longhin, 1 – 31100 – TREVISO
info@studiobettiol.com – www.studiobettiol.com
Tel. 0422 545337 Fax 0422 541835 C.F./P. Iva 04578970263